

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1732-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, CHIARINI, GRAZIOSI, FRANZO, BIAGIONI, TRUZZI, MONTE,
SCHIRATTI, VICENTINI, RIVA, BOLLA, HELFER, ZACCAGNINI, SANGALLI,
DE MARZI, FERRERI, MARENGHI, SCARASCIA, SODANO, ZANONI, STELLA,
BURATO, BOIDI, NEGRARI**

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 24 novembre 1955

**MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 23 febbraio 1956 (Stampato n. 1269)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 25 febbraio 1956*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norma interpretativa dell'articolo 8, lettera e), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, riguardante la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori.

ARTICOLO UNICO.

La norma di cui all'articolo 8, lettera e), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori.

ARTICOLO UNICO.

La norma di cui all'articolo 8, lettera e), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che

che, per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque da non commercianti a commercianti e ad industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale è altresì attribuita la responsabilità di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonché dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata.

Le imposte comunque percette non si restituiscono.

per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale è altresì attribuita la responsabilità di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita diretta delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonché dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.